

# SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI



## AGGIORNAMENTO DELL'ALBO UNICO COMUNALE

### IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, che testualmente recita:

#### **"Art. 3**

*(come modificato con l'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi sostituito dall'art. 9, c.3, della legge 30 aprile 1999, n. 120)*

*.....omissis.....*

*4. (Comma così modificato dall'art. 9, c. 1, della legge 21.12.2005, n. 270) Entro il 15 gennaio di ciascun anno l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione."*


*.....omissis.....*

### RENDE NOTO

- che da oggi, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi, sono depositati, nella segreteria comunale: l'albo degli scrutatori ed i verbali di aggiornamento. Ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione;
- che ogni elettore del comune ha facoltà di proporre ricorso avverso le indebite iscrizioni nonché avverso le denegate iscrizioni;
- che il ricorso eventuale dovrà essere presentato alla Commissione Elettorale di questo Circondario entro 10 giorni dalla scadenza del termine del deposito dei detti atti nella segreteria comunale;
- che il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di avere fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa Commissione Elettorale Circondariale.

I detti atti, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono inseriti anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

*Dalla residenza comunale, li 01 FEBBRAIO 2012*



**IL SINDACO**  
**GIOVANNI DETTORI**